



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00357/17

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2017, presentato, in data 23 febbraio 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.) e nei confronti del sig. Giovanni Sorrenti, per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGH, di cui al C.U. n. 20 del 22 febbraio 2017, con la quale, nel respingere l'appello del sig. Sorrenti e a conferma della decisione del Tribunale Federale FIGH (C.U. n. 14 dell'11.1.2017), è stata irrogata, a carico dello stesso sig. Sorrenti, la sanzione della inibizione fino al 20 aprile 2017, per l'asserita violazione degli artt. 1, commi 2 e 3, del Regolamento Giustizia e Disciplina e degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 aprile 2017.

IL PRESIDENTE  
F.to Franco Frattini

IL RELATORE  
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma in data 26 aprile 2017.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face